

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà riconosciute di economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreti presidenziali rispettivamente in data 18 agosto 1964, n. 921, e 8 maggio 1965, n. 1007, venivano istituite la libera Università dell'Aquila — con le Facoltà di magistero e di scienze matematiche (corsi di laurea in matematica, in fisica e biennio propedeutico d'ingegneria) — e la libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » con sede in Chieti (con le Facoltà di lettere e filosofia, economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere e giurisprudenza).

Conformemente al parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione non era, invece, accolta la richiesta di istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università dell'Aquila — sebbene avessero avuto inizio i corsi in via di fatto — al fine di evitare doppioni di Facoltà nell'ambito della stessa Regione.

A seguito di nuova istanza recentemente avanzata dalle Autorità accademiche dell'Ateneo dell'Aquila si è ritenuto di dover

confermare l'avviso contrario in relazione anche alle seguenti considerazioni.

Le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della Scuola, presentate al Parlamento ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, prevedono la statizzazione e la unificazione di tutte le varie iniziative dell'Abruzzo in una Università al cui sviluppo provvedano i pubblici poteri come per le altre Regioni.

L'eventuale istituzione della Facoltà di economia e commercio all'Aquila, quando già sussiste nello stesso ambito regionale analoga Facoltà, riconosciuta presso la libera Università « G. D'Annunzio », mal si concilia con le suddette linee direttive e sarebbe tale da pregiudicare l'ulteriore sviluppo della statizzazione di una Università abruzzese.

Il disegno di legge sulla riforma delle strutture universitarie, presentato al Parlamento stabilisce all'articolo 2 la precisa volontà di non dar corso alla istituzione di

nuove Facoltà senza l'adempimento di apposite procedure, che devono trovare la loro naturale conclusione nella volontà del Consiglio dei ministri, in riconoscimento della particolare importanza sociale delle istituzioni universitarie.

Considerata però la delicata situazione in cui sono venuti a trovarsi gli studenti iscritti ai corsi di economia e commercio anzi-

detti ed allo scopo di evitare loro un materiale danno, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento degli studi compiuti dagli studenti ai soli fini della prosecuzione degli studi medesimi presso Facoltà universitarie riconosciute di economia e commercio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, costituito da un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facoltà di economia e commercio statali e libere sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella città dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-1965 incluso.

Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite, potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Università da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.